

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 3

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali", dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22

1. La parola "*personale precario del servizio sanitario*" di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali." devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.

Art. 2

Integrazione all'articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27

1. All'articolo 8, comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: "*Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico*".

Art. 3

Integrazione all'articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1

1. All'articolo 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: "*Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico*".

Art. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1

1. Le disposizioni dell'articolo 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale

assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposite procedure selettiva riservata.

2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l'assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall'ulteriore procedura selettiva.

3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e all'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento l'amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno.

4. Il requisito dell'anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Art. 5

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 giugno 2008

Galan

INDICE

- Art. 1 - Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22
- Art. 2 - Integrazione all'articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
- Art. 3 - Integrazione all'articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
- Art. 4 - Interpretazione autentica dell'articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
- Art. 5 - Clausola d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 giugno 2008, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 novembre 2007, dove ha acquisito il n. 274 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sernagiotto, Variati, Manzato, Cortelazzo, De Boni, Laroni, Padrin, Grazia, Zabotti, Rossato, Atalmi e Foggiato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 novembre 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Remo Sernagiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2008, n. 6538.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto, all'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali" era autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione, a domanda, con la necessaria gradualità del personale precario del servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.

L'applicazione di questa norma non ha consentito la stabilizzazione di alcune figure professionali che invece nell'intento del legislatore andavano altresì ricomprese.

Pertanto si è reso necessario compiere, attraverso questo progetto di legge, un'interpretazione autentica della norma al fine di darne

maggior chiarezza per poterla applicare a tutte le figure professionali, ivi compresi i dirigenti, operanti nel comparto del servizio sanitario regionale.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'8 novembre 2007 ha approvato all'unanimità il progetto di legge, oggi al Vostro esame, con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, Nuovo PSI, LV-LN-P, UDC, Veneto PPE, L'Ulivo-PDV, Comunisti italiani.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2007 è il seguente:

"Art. 2 - Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale.

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

- a) Segreteria generale;
- b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
- c) direzioni regionali;
4. c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
- d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
- e) uffici.

1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis. Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni re-

gionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4 ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6 bis. Nell'ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive

modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis. Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.

10 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. *Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.*".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta regionale, il Gabinetto del Presidente per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Le segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, assunto con contratto a tempo determinato, nominato dalla Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri membri della Giunta.

3. Ai responsabili delle segreterie è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico previsto per il dirigente preposto alla direzione di un servizio. *Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.*

3 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al comma 1, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di cui al comma 2 cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16.

3 ter. L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153, alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

4. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.”

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 96 della legge regionale n. 1/2008 è il seguente:

“Art. 96 - Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 90 lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 244/2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive.

2. In attuazione dell'articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare, predispone, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010 un piano per la progressiva stabilizzazione del personale di cui al comma 1, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti.

3. In attuazione dell'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale, dopo la rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 4, è autorizzata a bandire concorsi pubblici che prevedano una riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Regione del Veneto in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso la Regione del Veneto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 3 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla rideterminazione della dotazione organica, dandone informazione alla competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.”.

- I testi degli artt. 178 e 179 della legge regionale n. 12/1991 sono i seguenti:

“Art. 178 - Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari.

1. I gruppi consiliari si avvalgono di personale scelto tra dipendenti pubblici appartenenti al ruolo regionale o comandato dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero, nel limite massimo del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore della dotazione prevista per il gruppo, di personale assunto con contratto a tempo determinato, proposto nominativamente dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:

- Gruppi da 1 consigliere: 3 unità;
- Gruppi da 2 a 3 consiglieri: 4 unità;
- Gruppi da 4 a 5 consiglieri: 6 unità;
- Gruppi da 6 a 7 consiglieri: 9 unità;
- Gruppi da 8 a 10 consiglieri: 10 unità;
- Gruppi da 11 a 14 consiglieri: 13 unità;
- Gruppi da 15 a 20 consiglieri: 17 unità;
- Gruppi da oltre 20 consiglieri: 19 unità.

3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella “B” allegata alla presente legge e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella medesima tabella “B” o equiparate.

3 bis. Al gruppo consiliare misto compete personale nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

- a) dirigente: una unità;
- b) livello quinto: una unità per ciascun consigliere aderente al gruppo.

3 ter. *omissis*

4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai Gruppi consiliari, l'indennità prevista dall'articolo 95 è determinata dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari.

4 bis. Nei Gruppi consiliari cui competono almeno quattro unità di personale l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Gruppo, istituisce uffici; ciascun ufficio è costituito da almeno tre unità di personale.”.

“Art. 179 - Procedure per l'assegnazione del personale ai Gruppi consiliari.

1. Il personale da assegnare ai Gruppi consiliari è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che inoltra la relativa proposta alla Giunta regionale, la quale provvede all'assegnazione ovvero, se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.

1 bis. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 178, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio

presso il gruppo consiliare, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione, o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l'assunzione.

2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.

3. Gli impiegati assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del Presidente del Gruppo consiliare.

3 bis. Il personale che alla fine di ogni legislatura risulta assegnato ai gruppi consiliari conserva la posizione e il trattamento economico in godimento non oltre il sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.”.

- Per i testi degli articoli 8 e 19 della legge regionale n. 1/1997 vedi note agli articoli 2 e 3.

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

“Art. 32 - Stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto.

1. In attuazione del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta disposizioni attuative del presente articolo.

3. Agli oneri connessi alla attuazione del presente articolo quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte mediante le risorse allocate all'upb U0017 “Oneri per il personale” del bilancio di previsione 2007.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse umane